



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 09/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2023

L'anno **duemilaventitré** addì **nove** del mese di **marzo** alle ore **18:36** nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previo l'osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente	Ruolo	Presente	Assente	Giustificato
Colombo Maurizio	Sindaco	Si		
Tomasini Valter Antonio	Vice Sindaco	Si		
Marana Angelo	Consigliere di Maggioranza	Si		
Suriano Meri	Consigliere di Maggioranza	Si		
Croci Eliana	Consigliere di Maggioranza	Si		
Merlin Marco	Consigliere di Maggioranza	Si		
Tagliente Giovanni	Consigliere di Maggioranza	Si		
Rossetti Stefania	Consigliere di Maggioranza	Si		
Leo Daniela	Consigliere di Maggioranza	Si		
Reguzzoni Enrico	Consigliere di Maggioranza	Si		
Sparacia Monica	Consigliere di Maggioranza	Si		
Stefano Gosio	Consigliere di Maggioranza	Si		
Biganzoli Sergio	Consigliere di Minoranza	Si		
Proto Vincenzo	Consigliere di Minoranza	Si		
Marchese Michela	Consigliere di Minoranza	Si		
Torno Paola	Consigliere di Minoranza		Si	
Poliseno Massimo	Consigliere di Minoranza	Si		

Totale Presenti: 16	Totale Assenti: 1
----------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario: **Dott.ssa Angela Ganeri**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono presenti gli assessori esterni Enrica Buccelloni e Franco Colombo.

L'Assessore al Bilancio Valter Tomasini:

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha previsto l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (limitatamente alle norme riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI (Tassa sui Rifiuti) e che l'Imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- i commi da 748 a 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevedono le aliquote applicabili relativamente alla nuova IMU e in particolare quelle applicabili a:
 - a. abitazione principale;
 - b. fabbricati rurali ad uso strumentali;
 - c. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
 - d. terreni agricoli;
 - e. immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - f. immobili diversi dall'abitazione principale.
- gli stessi commi 748, 752, 753 e 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevedono esplicitamente che le aliquote per abitazione principale, terreni agricoli, immobili produttivi e altri immobili debbano essere decise con deliberazione del Consiglio Comunale, individuando, conseguentemente, una competenza generale del Consiglio Comunale in materia di aliquote;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 751 della Legge 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti ai fini IMU;

CONSIDERATI ALTRESI' CHE:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- con comunicato del 23 marzo 2021 il Ministero ha affermato che anche per il 2021 non è previsto il prospetto;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2023/2025 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo eventuale nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale*

*all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio **dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento**”;*

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- il comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 stabilendo, a tal fine, il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 24.02.2022 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;

RILEVATO che la situazione di complessiva criticità della finanza degli enti locali degli ultimi anni, connotata da una generalizzata contrazione di risorse trasferite a fronte di spese, in via generale, sempre meno comprimibili nonché dall'obbligo normativo di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica, impone, anche per l'anno 2023, la necessità di confermare le singole aliquote e misure tributarie già applicate nell'anno 2022 al fine di garantire, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le imprescindibili e idonee fonti di finanziamento per le spese da prevedere nel bilancio comunale per il ricorrente soddisfacimento dei bisogni del territorio e della comunità amministrata;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le aliquote IMU relative all'annualità 2023 non subiranno aumenti rispetto a quelle vigenti per l'anno 2022;
- 3) di stabilire per l'anno 2023, con decorrenza 01 gennaio 2023, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA 2023
Abitazione principale accatastata nella categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze, sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0 per mille

Abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze o abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata, sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	4,00 per mille
Immobili accatastati nelle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	10,60 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: D/1 (opifici) - D/2 (alberghi, pensioni con fine di lucro) - quota riservata allo Stato pari allo 0,76%	10,30 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: C/1 (negozi e botteghe)	8,00 per mille
Beni merce	0 per mille
Terreni agricoli e aree fabbricabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale cat. A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze e assimilate come da regolamento, nella misura massima di una unità pertinenziale	euro 200,00

- 4) di dare atto che per l'anno 2023, con decorrenza 01 gennaio 2023, sono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 26.11.2019, che costituiscono allegato al bilancio di previsione 2023-2025;
- 5) di dare atto che lo schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale, che verrà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, contiene la previsione del gettito del tributo per l'anno 2023 determinato con le aliquote approvate con il presente provvedimento, al fine di consentire il pareggio economico – finanziario;
- 6) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento;
- 8) di dare la più ampia diffusione e massima pubblicità alla presente deliberazione;
- 9) di demandare a successiva eventuale deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta comunale;

PRESO atto che il Consigliere Comunale Polisenso Massimo è collegato in videoconferenza;

VISTA la proposta di deliberazione dell'Assessore e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali, come da verbali in atti;

RITENUTO di approvare la proposta;

ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: 16
astenuti: 3 (Biganzoli, Marchese, Proto)
votanti: 13
voti contrari: 1 (Poliseno)
voti favorevoli: 12

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le aliquote IMU relative all'annualità 2023 non subiranno aumenti rispetto a quelle vigenti per l'anno 2022;
- 3) di stabilire per l'anno 2023, con decorrenza 01 gennaio 2023, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA 2023
Abitazione principale accatastata nella categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze, sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0 per mille
Abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze o abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata, sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	4,00 per mille
Immobili accatastati nelle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	10,60 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: D/1 (opifici) - D/2 (alberghi, pensioni con fine di lucro) - quota riservata allo Stato pari allo 0,76%	10,30 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: C/1 (negozi e botteghe)	8,00 per mille
Beni merce	0 per mille
Terreni agricoli e aree fabbricabili	10,60 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale cat. A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze e assimilate come da regolamento, nella misura massima di una unità pertinenziale	euro 200,00

- 4) di dare atto che per l'anno 2023, con decorrenza 01 gennaio 2023, sono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 26.11.2019, che costituiscono allegato al bilancio di previsione 2023-2025;
- 5) di dare atto che lo schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale, che verrà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, contiene la previsione del gettito del tributo per l'anno 2023 determinato con le aliquote approvate con il presente provvedimento, al fine di consentire il pareggio economico – finanziario;
- 6) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento;
- 8) di dare la più ampia diffusione e massima pubblicità alla presente deliberazione;
- 9) di demandare a successiva eventuale deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: 16
 astenuti: 3 (Biganzoli, Marchese, Proto)
 votanti: 13
 voti contrari: 1 (Poliseno)
 voti favorevoli: 12

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato:

- parere Revisore del Conti

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE Reguzzoni Enrico	IL SEGRETARIO Dott.ssa Angela Ganeri
--	--